

**DELIBERA N. 257/12/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELELOMBARDIA SRL**  
**(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE ANTENNA 3)**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA DELIBERA**  
**538/01/CSP**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*, approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont. 10/12 datato 12 giugno 2012, ha contestato alla società TELELOMBARDIA SRL, con sede legale in via Colico 21- 20158 Milano, esercente l’emittente televisiva locale *Antenna 3*, la trasmissione di una comunicazione commerciale dei prodotti della ditta “*Audioluce service*” durante il programma *Festa in piazza*, presentata dagli stessi presentatori del programma e nello stesso contesto scenico, il 23 ottobre 2011 dalle ore 16 alle ore 23, in violazione dell’articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO che la società in data 16 luglio 2012 ha inviato memorie giustificative illustrate in sede di audizione il 9 agosto 2012. La società, consegnando una propria copia della registrazione del programma, ha ribadito quanto contenuto nelle memorie giustificative e cioè che gli orari di trasmissione della telepromozione da parte dei conduttori del programma, indicati nella contestazione del Corecom, sono diversi rispetto a quelli risultanti dalla registrazione del programma dell’emittente e che, nell’orario indicato dal Corecom, non risulta la trasmissione di pubblicità. Inoltre durante la trasmissione della telepromozione il cambio di contesto scenico è stato realizzato cambiando le inquadrature della trasmissione dai presentatori all’illuminazione della sala, oggetto del messaggio promozionale, ritenendo che il cambio di contesto scenico si possa realizzare diversamente dal cambio di studio televisivo.

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con proprio atto protocollato in Autorità il 9 ottobre 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP, all’emittente televisiva locale *Antenna 3* per la trasmissione della telepromozione “*Audioluce*”

service”, presentata dai conduttori del programma *Festa in piazza* durante lo stesso contesto scenico del programma;

CONSIDERATO che, dalla visione delle registrazioni del programma *Festa in piazza*, trasmesso il 23 ottobre 2011, risulta un effettivo sfasamento di oltre 15 minuti per quelle realizzate dal Corecom rispetto a quelle fornite dall'emittente Antenna 3, e per tale ragione gli orari di trasmissione della telepromozione oggetto di contestazione non corrispondono a quelli indicati dal Corecom;

RITENUTO, peraltro, che il difetto formale nell'indicazione dell'orario dei programmi, oggetto di accertamento, risulti sanato dalla precisa indicazione degli orari da parte della società, che risulta, pertanto, pienamente disporre del diritto di contraddittorio nell'ambito del procedimento e alla quale risulta riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa attraverso le memorie contenenti precise argomentazioni sul merito della violazione contestata;

RITENUTO, pertanto, di non accogliere le giustificazioni dell'emittente in quanto, a seguito della documentazione fornita consistente nelle registrazioni del programma d'intrattenimento *Festa in piazza*, trasmesso dalle ore 16 alle ore 23 del 23 ottobre 2011, negli orari indicati nella contestazione ore 16.23.03 e 21.26.30, non risulta la trasmissione della telepromozione “Audioluca service”, inserita nel programma e andata in onda in orario shiftato in avanti di circa 15 minuti, poiché l'emittente ha fornito solo spezzoni di programma negli orari indicati dalla contestazione, ma la stessa emittente, individuando il programma oggetto di contestazione, ha potuto svolgere argomentazioni difensive nel merito;

RILEVATO che, relativamente al messaggio promozionale della società *Audioluca Service*, risulta realizzato mediante la sovrimpressione del nome e del corrispondente indirizzo mail della società, con inquadratura dell'illuminazione dello studio televisivo realizzata dalla stessa società, e uno dei due presentatori, non inquadrato, elenca i servizi forniti dalla società relativi all'illuminazione di palchi per concerti, manifestazioni e feste, ed è correttamente presente la scritta *messaggio promozionale* per tutta la durata della telepromozione, per circa un minuto. Quando l'inquadratura torna sui due presentatori scompare sia la scritta in sovrimpressione con il brand pubblicitario della società, sia la scritta identificativa *messaggio promozionale*;

RITENUTO, di non poter accogliere l'eccezione dell'emittente secondo cui il cambio di contesto scenico possa realizzarsi, diversamente dal cambio di studio e di abiti, attraverso il cambio di inquadrature, in quanto la norma in questione trova la sua *ratio* nell'esigenza di mantenere riconoscibile al telespettatore il contenuto commerciale dal contenuto editoriale del programma e, di ciò, non è sufficiente il mero cambio di inquadratura, che non configura quella soluzione di continuità necessaria a sollecitare

l'attenzione del telespettatore sulla diversa finalità promozionale del messaggio letto dal conduttore;

RITENUTO, per l'effetto, che possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Lombardia di comminare la sanzione amministrativa alla società TELELOMBARDIA SRL, esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 3*, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00, al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto della separazione dal programma del messaggio promozionale quando è lo stesso conduttore a presentarlo;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELELOMBARDIA SRL, esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 3*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità lieve, nella misura di euro 1033,00 (milletrentatrè/00), pari al minimo edittale ai sensi dell'art 51, commi 2, lett.a) e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

VISTO l'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società TELELOMBARDIA SRL esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 3*, con sede legale in via Colico 21- 20158 Milano, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatré/00), per la giornata del 23 ottobre 2011 in cui sono stati riscontrati i due episodi di violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 257/12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 257/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 8 novembre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Laura Aria